

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
RISCHI
Ufficio tariffe

Classificazione DC Rischi

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi
Tipologia: Circolari e note di istruzioni
Fascicolo: 2009
Attività:
Chiavi di ricerca: Agrotecnici agronomi
dottori forestali periti agrari LUL

COPIA

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

OGGETTO: Tenuta del Libro Unico del Lavoro.

Agrotecnici e agrotecnici laureati. Dottori agronomi e dottori forestali. Periti agrari e periti agrari laureati.

In relazione alle leggi professionali che governano l'attività di agrotecnici, agrotecnici laureati, dottori agronomi e dottori forestali nonché periti agrari e periti agrari laureati, iscritti agli albi ovvero ai collegi¹, si comunica che l'elenco dei soggetti abilitati ad assolvere agli adempimenti in materia di Libro Unico del Lavoro va integrato con i seguenti professionisti e, cioè, **AGROTECNICI, AGROTECNICI LAUREATI, DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI.**

Pertanto, si è reso necessario implementare l'apposita procedura relativa alla gestione dell'autorizzazione alla numerazione unitaria, estendendone l'applicazione anche a queste tipologie di utenti che avranno a disposizione, nell'ambito del menu di **PUNTO CLIENTE**, le seguenti funzioni necessarie per gestire gli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro:


1. Ditte non Inail – Anagrafica
2. Libro Unico – numerazione unitaria.

Valgono per tali soggetti le stesse disposizioni già dettate, per i legali rappresentanti di associazioni di categoria e per i legali rappresentanti di raggruppamenti di impresa, con nota tecnica del 13/01/2009 presente nel Minisito intranet della scrivente Direzione/Ufficio tariffe/Area tecnica/Libro Unico del Lavoro/ Raccolta note nonché nel sito Internet www.inail.it/Primo piano/Libro Unico del Lavoro: Ulteriori indicazioni/Aggiornamenti di punto cliente e che, per opportuna conoscenza, si allega.

Si invitano, pertanto, le Sedi in indirizzo a procedere, per tutti tali soggetti, in maniera coerente rispetto al disposto di tale nota tecnica, non appena nell'applicativo saranno presenti i relativi campi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr Fernando Giannoni

All.: c.d.t.



¹ Art. 11, comma 1, lettera b) della Legge n. 251 del 06/06/1986, Legge n. 152 del 10/02/1992 contenente "modifiche ed integrazioni alla Legge n. 3 del 7/01/1976, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", Legge n. 434 del 28/03/1968, Legge n. 54 del 21/02/1991, D.P.R. n. 328 del 5/06/2001.